



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
PIVA 00529840019

***REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI
E PER L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI ELETTRONICI
DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO***

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 124 DEL 21/12/2011,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 70 DEL 29/09/2016***

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO*
- ART. 2 - OBIETTIVI*
- ART. 3 - DEFINIZIONI*
- ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO*

CAPO II - SALE GIOCHI

- ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI*
- ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI*
- ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DA SALE GIOCHI*
- ART. 8 - PROCEDIMENTO PER APERTURA SALA GIOCHI*
- ART. 9 - ORARI DI APERTURA*

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

- ART. 10 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.*
- ART. 11 - ORARI*

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

- ART. 12 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO*

CAPO V - SANZIONI

- ART. 13 - SANZIONI*

CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA

- ART. 14 - DISCIPLINA TRANSITORIA*

CAPO I **NORME GENERALI**

ART. 1 **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

c) gli orari di esercizio delle sale da gioco e degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 del R.d. 18/6/1931 nr. 773 autorizzati in forza degli artt. 86 e 88 del medesimo testo di legge

ART. 2 **OBIETTIVI**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirezionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

2. Il Comune di Rivoli, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria

strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di

quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli;

7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.u.l.p.s. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimati dalla Questura di Torino.

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

CAPO II ***SALE GIOCHI***

ART. 5

CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m 400 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali o case di cura o di altri punti sensibili determinati con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili, nonché dell'area sopra individuata. Detta distanza è misurata con un margine di tolleranza non superiore al 3% ;
- b) deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R. 8/2/2010 nr. 85-13268. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all'apertura delle sale giochi tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici ad eccezione delle disposizioni agevolative previste per gli esercizi ubicati nelle realtà minori a rischio di desertificazione, così come definite all'art. 5 c. 3 della predetta disciplina regionale;
- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nella zona delimitata dal seguente perimetro: C.so Allamano, tangenziale di Torino, C.so Francia, confine con il Comune di Grugliasco;
- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato;

- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di *dehors* esterni all'esercizio;
- i) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;

ART. 6

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 7

OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

1. I titolare degli esercizi di sala giochi hanno l'obbligo di:
 - a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Torino;
 - b) apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità - che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO3 AL N 3297507254"*.
 - c) Impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S ai minori di anni 18;
 - d) Rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

ART. 8

PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. Per l'apertura o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.u.l.p.s.), approvato con R.d. 18/6/1931 nr. 773.
2. L'esame della domanda di apertura o di trasferimento è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a. certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità degli impianti ivi installati
- b. planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c. planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto alla lett. b) dell'art. 5;
- d. dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui alla lettera d) dell'art. 5;
- e. la documentazione di cui alla lettera f) dell'art. 5;
- f. atto d'impegno del titolare alla applicazione delle misure di cui all'art. 7 lett. b).

3. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con riferimento agli articoli 11 e 92 del tulp e alla legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.

ART. 9

ORARI DI APERTURA

- 1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2
- 2. **Gli apparecchi automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.d. 773/1931 possono essere messi in esercizio esclusivamente nell'orario indicato con provvedimento del Sindaco in conformità all'art. 11**

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 10

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

- 1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
 - a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
 - c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;

ART. 11

ORARI.

1. L'orario d'esercizio degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è regolato con ordinanza del Sindaco adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali e in conformità agli indirizzi di cui all'art. 6 della legge regionale nr. 9 del 2/5/2016 e ai criteri riportati al comma seguente.

2. L'ordinanza del Sindaco disciplina l'orario di esercizio in due fasce distinte, che non possono comprendere il mattino e può prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, divieti di esercizio in particolari giornate del mese in relazione alla tutela delle fasce della popolazione più esposte al rischio della dipendenza patologica. L'ordinanza sugli orari è adottata nel rispetto di criteri di disciplina uniforme nell'ambito dell'area omogenea evidenziata dagli organi sanitari

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 12

CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10 previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio ed a condizione che:

- a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

CAPO V

SANZIONI

ART. 13 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (*Testo Unico Enti locali*).
2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000

CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 14 DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 4.